

Publicato il 03/08/2017
N. 00569/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ditta Autotrasporti **Caturano Pietro**, in persona del titolare, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Mastragostino e Cristiana Carpani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, p.zza Aldrovandi n. 3;

contro

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4 è domiciliato *ex lege*;

-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

-Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ravenna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Perelli e Antonio Maria Cantagalli, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bologna, c/o -Unione C.C.I.A.A. Emilia- viale Aldo Moro n. 62;

per l'annullamento

del provvedimento in data 27/5/2016, con il quale U.T.G. - Prefettura di Ravenna ha negato all'impresa individuale odierna ricorrente l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ai tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) tenuto presso la suddetta Prefettura. Con primo ricorso per motivi aggiunti, l'impresa chiede l'annullamento del provvedimento in data 23/8/2016, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna - ha disposto la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della professione di Autotrasportatore su strada nei confronti dell'odierno ricorrente, con contestuale sospensione dell'iscrizione della stessa impresa individuale dall'Albo degli Autotrasportatori e conseguente obbligo di restituzione delle carte di circolazione dei veicoli intestate a detta impresa. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la Determina in data 31/8/2016, con cui la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Ravenna ha disposto l'iscrizione della sospensione dell'attività di "autotrasporto merci per c/terzi" della stessa nel Repertorio Economico Amministrativo camerale. La ricorrente svolge, inoltre, con tutti e tre i ricorsi e in via subordinata rispetto alle principali azioni impugnatorie, azione diretta ad ottenere dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla C.C.I.A.A. di Ravenna il risarcimento dei danni subiti a causa dell'adozione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso principale, i due ricorsi per motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ravenna;

Visto, altresì, l'atto di costituzione in giudizio, sui secondi motivi aggiunti di ricorso, di Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Cristiana Carpani; avv. Franco Mastragostino; avv. Antonio Maria Cantagalli e avv. dello Stato Diana Cairo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno ricorrente, titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività di autotrasporto, chiede l'annullamento del provvedimento in data 27/5/2016, con il quale U.T.G. - Prefettura di Ravenna ha negato all'impresa individuale l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ai tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White list). Con successivo ricorso aggiuntivo, lo stesso titolare dell'impresa impugna il provvedimento in data 23/8/2016, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna ha disposto la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della professione di Autotrasportatore su strada rilasciata al medesimo, con contestuale sospensione dell'iscrizione dall'Albo degli Autotrasportatori e conseguente obbligo di restituire le carte di circolazione dei veicoli intestate all'impresa. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, infine, il medesimo impugna la Determina adottata dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Ravenna in data 31/8/2016, con la quale, sulla base del citato

provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Ravenna e del diniego prefettizio è stata disposta l'iscrizione della sospensione dell'attività di "autotrasporto merci per c/terzi" e della sospensione dall'Albo degli Autotrasportatori della Impresa individuale nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio. A sostegno del ricorso principale, il titolare dell'impresa individuale deduce motivi in diritto rilevanti: violazione degli artt. 84, 91 e 93, c. 4 del D. Lgs. n. 159 del 2011; eccesso di potere riguardo ai seguenti profili: contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; illogicità e ingiustizia manifeste; carenza, erroneità e pretestuosità della motivazione e carenza di istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno intimato, che chiede la reiezione dei tre ricorsi, stante la ritenuta infondatezza degli stessi.

Si è inoltre costituita in giudizio – in riferimento unicamente al secondo ricorso per motivi aggiunti – la C.C.I.A.A. di Ravenna, che, ritenendo infondato il suddetto ricorso, ne chiede la reiezione.

Alla pubblica udienza del giorno 5 aprile 2017, la causa è stata chiamata e, dopo ampia discussione tra i difensori delle parti, essa è stata trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso principale, presentato avverso il diniego prefettizio di iscrizione dell'impresa, per l'attività di "Autotrasporti per conto terzi", nella c.d. "White list" della Prefettura di Ravenna, contenente l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori riconosciuti non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, non merita accoglimento. Il Collegio ritiene, infatti, che il gravato provvedimento sia sorretto da esauriente motivazione e da svolgimento di adeguata e approfondita attività istruttoria

riguardo sia ai precedenti penali a carico del titolare dell'impresa individuale destinatario del diniego, sia alle vicende aziendali di questa e delle altre società e imprese facenti parte del c.d. "gruppo **Caturano**", e, in particolare, all'avvenuto recente trasferimento della sede legale dell'impresa e di altra società del gruppo dalle originarie sedi tutte site in Maddaloni (CE) a Ravenna, sia, infine, agli accertati collegamenti tra l'impresa con altre imprese del gruppo già colpite da misure interdittive antimafia e con ambienti della malavita organizzata, con particolare riferimento ai rapporti evidenziati con l'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei Casalesi". Per quanto riguarda il primo aspetto, il Collegio ritiene oggettivamente sufficienti a supportare il suddetto quadro indiziario, le numerose denunce penali accertate a carico del titolare dell'impresa; ciò tenendo anche conto sia dell'attività di autotrasporto dal medesimo svolta, sia dell'oggetto di molte delle citate denunce e segnalazioni, in quanto concernente la delicata materia ambientale e, in particolare, lo svolgimento non autorizzato dell'attività di gestione di rifiuti, nonché la violazione della normativa relativa alle emissioni in atmosfera, in riferimento alla quale, nell'anno 2003, il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Benevento. Il medesimo risulta inoltre condannato nel 2005 dalla Corte d'Appello di Napoli per omicidio colposo, frode processuale in concorso e violazione dei sigilli in concorso. In riferimento al secondo profilo, si deve osservare che anche in questo caso il provvedimento impugnato è oggettivamente esaustivo nell'indicare, da un lato, tutte le numerose società e imprese (n. 10) facenti capo al ricorrente e, di conseguenza, anche al c.d. "Gruppo **Caturano**", oltre alle altre imprese e società di cui il ricorrente detiene una rilevante partecipazione in quote o azioni (n. 13) e, dall'altro lato nell'evidenziare sia i collegamenti esistenti tra

l'impresa ricorrente ed altre imprese e società già colpite da interdittiva antimafia, quali la “**Caturano** Autotrasporti s.r.l.”, la “Calcestruzzi Voltornia Inerti s.r.l. e il “Consorzio Free Services”, tutte aventi sede in Maddaloni (CE), sia, come già si è accennato, i collegamenti diretti tra l'impresa ricorrente e ben individuati ambienti della criminalità organizzata campana, nella specie appartenenti alle associazioni di tipo camorristico “Belforte” e dei “Casalesi”, quali evidenziati in probanti elementi istruttori tratti da dichiarazioni ufficiali rese da collaboratori di giustizia (v. provv. impugnato pagg. 7 e 8). Dalla approfondita istruttoria esperita dall'amministrazione è emerso, inoltre, che il trasferimento di sede dell'impresa ricorrente “Ditta Autotrasporti **Caturano Pietro**” da Maddaloni a Ravenna, in quanto avvenuta in prossimità della presentazione dell'istanza di iscrizione nella “White List” tenuta da U.T.G. – Prefettura di Ravenna, possa ritenersi ragionevolmente ed attendibilmente riconducibile alla “... precisa volontà di eludere i controlli antimafia svolti in modo capillare dalla Prefettura di Caserta, mantenendo inalterati i propri interessi nell'area egemonica dei clan dei casalesi.”. Tale conclusione risulta ulteriormente corroborata e confermata sia dalla circostanza che, nonostante il già avvenuto trasferimento di sede, numerose violazioni al Codice della Strada sono state contestate ad autoveicoli intestati e/o in uso a ditte riconducibili alla impresa ricorrente che, pertanto, continuano a svolgere l'attività di autotrasporto quasi esclusivamente nel centro sud. Infine, l'interdittiva rileva che anche dall'esame delle fatture emesse dalla ditta individuale ricorrente “**Caturano Pietro**” nel periodo successivo al trasferimento della sede a Ravenna, emerge chiaramente che l'attività di autotrasporto risulta ancora principalmente concentrata nell'area casertana. L'Autorità prefettizia ha accertato che “Non è identificabile, pertanto, un particolare

interesse *in loco* dell'attività dell'impresa, tenuto conto, inoltre, che gli unici due mezzi che operano nella provincia di Ravenna risultano essere stati concessi in affitto alla Tracal Srl, come appreso in fase di accesso ispettivo.” (v. provv. impugnato pag. 13). Il Collegio osserva, infine, che il suddetto quadro indiziario ha trovato espressa conferma, in sede giurisdizionale, nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 1/9/2014 n. 4450, laddove si afferma inequivocabilmente che “...per quanto emerga da elementi di carattere meramente indiziario, la famiglia **Caturano**, nel corso di tutta la sua vita imprenditoriale, risultava in vario modo accumulata, vicina, se non contigua con la realtà criminale gravitante nell'orbita di controllo del 'clan dei casalesi' e che tali indizi provenivano da elementi diversificati ed eterogenei, comunque concordanti, radicando quindi il pericolo di un possibile condizionamento nella vita della società da parte della criminalità organizzata”. (v. sent Cons. Stato cit. doc. n. 11 dell'Amm.ne). Pertanto, alla luce delle considerazioni e dei fondanti elementi sopra indicati, nonché della *ratio* “anticipatoria”, sottesa all'adozione delle misure antimafia, quale diretta ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività imprenditoriali della criminalità organizzata e che, pertanto, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti penali di carattere definitivo e certi riguardo all'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose, il Collegio ritiene condivisibile il quadro indiziario raccolto da U.T.G. Prefettura di Ravenna, al fine di addivenire all'adozione del gravato diniego di iscrizione nella “White List”, con conseguente reiezione del ricorso principale.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, l'impresa individuale deducente ha impugnato il provvedimento in data 23/8/2016, con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna - Sezione

coordinata di Ravenna - ha disposto, nei confronti della stessa, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada e la contestuale sospensione dall'Iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, con consequenziale obbligo di restituzione delle carte di circolazione dei veicoli destinati alla suddetta attività ad essa intestati. Tale provvedimento di sospensione è stato motivato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile sulla base del ricevimento della nota in data 27/5/2016, con la quale U.T.G. – Prefettura di Ravenna ha comunicato all'Ufficio l'adozione del diniego di iscrizione della ricorrente nella “White list” delle imprese tenuta dalla suddetta Autorità prefettizia, “... con conseguente pregiudizio della sussistenza del requisito dell'onorabilità;” (v. provv. impugnato doc. n. 38 della ricorrente). Il Collegio deve innanzitutto respingere il primo motivo del ricorso aggiuntivo, con cui, in concreto, si ritiene illegittimo il provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione civile per illegittimità derivata dal presupposto provvedimento prefettizio di diniego di iscrizione nella “White list” (avendone riportato nel ricorso aggiuntivo le doglianze già rappresentate con il ricorso principale), stante la piena legittimità di tale atto, come sopra accertato. Con un secondo ordine di censure, l'impresa ricorrente aggredisce direttamente il provvedimento sospensivo adottato dall'Ufficio Motorizzazione Civile, ritenendolo in contrasto con l'art. 5, c. 2 del D. Lgs. n. 395 del 2000, come modificato dall'art. 29 bis, c. 1, del D.L. n. 133 del 2014, conv. dalla L. n. 164 del 2014, altresì ritenendo che l'atto violi direttamente gli artt. 3 e 97 Cost.. Secondo la prospettazione della ricorrente, la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 395 del 2000 e s.m. e i., laddove prevede la perdita del requisito dell'onorabilità da parte dell'autotrasportatore, nel caso che questa persona “...sia stata oggetto di un'informativa

antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni", deve essere interpretata necessariamente in modo restrittivo, incidendo essa negativamente sulla capacità giuridica delle imprese. Sulla base delle suddette considerazioni, la ricorrente ritiene inapplicabile tale disposizione al caso in esame, trattandosi di diniego di iscrizione nella *White list* prefettizia e non di misura interdittiva antimafia ex art. 91 D. Lgs. n. 159 del 2011. La ricorrente ritiene, inoltre, con un secondo ordine di considerazioni, che anche a volere ammettere, in via meramente ipotetica, l'equivalenza tra le suddette misure antimafia, parimenti il provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione sarebbe illegittimo, dovendosi in tal caso applicare la disposizione in parola, dandone, in tal modo, un'interpretazione costituzionalmente orientata, solo nel caso in cui tale "misura" sia divenuta definitiva, stante che, secondo la ricorrente, tutti i presupposti indicati dalla disposizione e già presenti al momento dell'introduzione, tra essi, anche delle informazioni interdittive antimafia, concernono pronunce giurisdizionali aventi carattere di definitività. Di qui, secondo la prospettazione della ricorrente, la necessità (pena l'incostituzionalità della norma) che la misura antimafia, al fine di determinare la perdita del requisito dell'onorabilità, debba "...quantomeno essere stata oggetto di definitivo accertamento in sede giurisdizionale.". Il Collegio ritiene che le suddette considerazioni non possano essere condivise. Per quanto concerne la ritenuta diversità tra misura interdittiva antimafia e diniego di iscrizione nella "White list" prefettizia, il Collegio osserva che è stato lo stesso legislatore a stabilirne la sostanziale equiparazione, dato che, ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013, avente ad oggetto le modalità di istituzione e di

aggiornamento degli elenchi di cui all' art. 1, c. 52 L. n. 190 del 2012, l'iscrizione nella c.d. "white list" è subordinata alla ricorrenza dei medesimi presupposti indicati dal D. Lgs. n. 159 del 2011 per l'informazione antimafia liberatoria. Dispone, infatti, l'art. 2, comma 2 del citato D.P.C.M.: "2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni: a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'*art. 67 del Codice antimafia*;

b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'*art. 84, comma 3, del Codice antimafia*.

Ad avviso del Collegio, tale equiparazione trova ulteriore conferma – seppure sotto il diverso, ma strettamente collegato profilo concernente l'ambito di applicazione delle "misure" antimafia ai diversi atti e procedimenti amministrativi – in un'autorevole, recente pronuncia della Sezione III del Consiglio di Stato (n. 565 del 9/2/2017). La III[^] Sezione ha, in quell'occasione affermato che "La tendenza del legislatore muove, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni". Tale tradizionale riparto dei rispettivi ambiti di applicazione, tipico della legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011), si è rilevato inadeguato ed è entrato in crisi a fronte della sempre più frequente constatazione empirica che la mafia tende ad infiltrarsi, capillarmente, in tutte le attività economiche, anche

quelle soggetto a regime autorizzatorio (o a s.c.i.a.), e che un'efficace risposta da parte dello Stato alla pervasività di tale fenomeno criminale rimane lacunosa, e finanche illusoria nello stesso settore dei contratti pubblici, delle concessioni e delle sovvenzioni, se la prevenzione del fenomeno mafioso non si estende al controllo e all'eventuale interdizione di ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica.”. Secondo la citata pronuncia, e secondo considerazioni che il Tribunale appieno condivide, l'esperienza ha dimostrato che l'infiltrazione mafiosa si è propagata in molti settori strategici per l'economia nazionale quali: l'edilizia, le grandi opere pubbliche, lo sfruttamento di nuove fonti energetiche, gli scarichi delle sostanze reflue industriali, le autorizzazioni uniche ambientali e anche la ricostruzione dopo i gravi eventi sismici che hanno funestato anche di recente il territorio italiano, impiegando o controllando, in tali settori, ingenti capitali e risorse umane per investimenti particolarmente redditizi che sono finalizzati non solo ad ottenere pubbliche commesse o sovvenzioni, ma che in generale risultano dirette a colonizzare l'intero mercato nazionale. In tale grave ed allarmante contesto, sia le comunicazioni interdittive antimafia sia i dinieghi di iscrizione nelle “white list” prefettizie, oltre ad essere misure fondate sulla necessaria ricorrenza degli stessi identici presupposti, assolvono anche la medesima importante finalità di contrasto “anticipato” del fenomeno dell'infiltrazione delle associazioni di tipo mafioso nei più importanti e strategici settori dell'economia nazionale, con conseguente evidente equiparabilità, quanto ai presupposti di applicazione e quanto agli effetti delle stesse. Da tali considerazioni discende, ulteriormente, l'infondatezza dell'esaminata censura anche sotto tale ultimo profilo. Né a migliore sorte è destinato

l'ulteriore rilievo, con il quale si ritiene illegittimo il provvedimento sospensivo dall'Albo degli Autotrasportatori perché adottato sulla base di un provvedimento prefettizio oggetto di impugnativa giurisdizionale ed allo stato pendente dinanzi al giudice amministrativo di primo grado e, quindi, sulla base di un provvedimento di cui non è stata ancora accertata la legittimità in sede giurisdizionale, come invece imporrebbe – secondo la ricorrente – un'applicazione costituzionalmente orientata della citata disposizione. Al riguardo, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, dall'originario elenco dei casi al verificarsi dei quali, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 395 del 2000, la persona titolare di impresa di autotrasporti perde il requisito dell'onorabilità, si rileva l'esistenza, sub a) della norma, di una tipologia di provvedimenti quali la dichiarazione di delinquente abituale professionale o per tendenza, la sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956 e alla L. n. 575 del 1965, in riferimento alla quale non è richiesta la definitività del relativo provvedimento amministrativo, nel senso sopra precisato. A ben vedere, poi, i successivi casi indicati dalla lett. b) alla lett. e) della norma e quello di cui alla lett. g) sono tutti riferiti a condanne penali subite dall'autotrasportatore perché responsabile di specifici reati inerenti l'attività svolta, con la conseguenza che, essendo diversi i presupposti sui quali tali casi si fondano, le due fattispecie non risultano tra loro comparabili, quanto alla asserita necessità della "definitività", non solo della condanna penale, ma anche della misura interdittiva. Il Collegio deve inoltre rilevare che, quando la norma in questione ha inteso ricollegare la perdita del requisito dell'onorabilità all'adozione di misure o sanzioni amministrative assunte "in via definitiva", lo ha previsto espressamente. E' il caso previsto lettera f) del

secondo comma dell'art. 5 D. Lgs. n. 395 del 2000 e s.m. e i., secondo il quale perde il requisito dell'onorabilità la persona che "...abbia subito, in via definitiva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della L. n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992". Il Collegio ritiene, infine, che ulteriore supporto alle considerazioni svolte in sede di esame di entrambe le censure provenga dalla sentenza del T.A.R. Emilia – Romagna sez. Parma 8/4/2016 n. 130, ove – in causa del tutto simile alla presente – la Sezione ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Parma che ha cancellato un'impresa di autotrasporto dal relativo Albo a seguito di perdita del requisito dell'onorabilità, sulla base del presupposto diniego di iscrizione di tale impresa nella "white list", con provvedimento prefettizio impugnato dinanzi a quel T.A.R. e ivi pendente alla data di adozione dell'atto di cancellazione.

Per i motivi suesposti, il primo ricorso aggiuntivo è respinto.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della C.C. I.A.A. di Ravenna unicamente in via derivata dall'illegittimità di cui si ritengono affetti sia il provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Ravenna sia il diniego di iscrizione nella "white list" impugnato con ricorso principale.

Dalla accertata legittimità di entrambi i provvedimenti deriva, conseguentemente, l'infondatezza anche del secondo ricorso aggiuntivo.

Il Collegio ritiene che sussistano, tuttavia, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e della ritenuta complessità di alcune delle questioni proposte con i ricorsi, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge tutti e tre i ricorsi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Umberto Giovannini

Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO